



BANDO
per la presentazione dei
PIANI FORMATIVI DI AREA
per la formazione di lavoratori occupati
Anno 2008/2009

Ai sensi della L.R. 63/1995 e della L.R. n. 44/2000
D.G.R. n. 13-9531 del 2/09/2008
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1602 - 61334 del 16/12/2008

INDICE

PREMESSA		3
Cap. 1 DEFINIZIONI		3
	a) Azioni finanziabili / Aree di riferimento / Soggetti interessati	3
	b) Modalità di costituzione e di realizzazione dei P.F.A.	3
	c) Soggetti promotori dei P.F.A.	4
	d) Committenti	4
	e) Destinatari delle azioni	4
	f) Soggetti attuatori	5
	g) Determinazione della localizzazione dei committenti	5
	h) Definizione della dimensione d'impresa	6
Cap. 2 DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI		6
	a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari	6
	b) Termini di realizzazione dei P.F.A. e limiti di durata degli interventi	7
	c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli	7
Cap. 3 RISORSE		7
	a) Risorse disponibili	7
	b) Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi	7
	c) Riduzioni di stanziamento	8
	d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato	8
Cap. 4 LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI		9
	a) Costi ammissibili	9
	b) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa	9
	c) Preventivo di spesa relativo al P.F.A.	9
	d) Preventivo di spesa relativo alla singola edizione	10
	e) Determinazione del contributo pubblico, del cofinanziamento privato e dei limiti di cumulo	11
Cap. 5 INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI		11
	a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari	11
Cap. 6 PRIORITA'		12
	a) Priorità specifiche provinciali	12
Cap. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.A.		12
	a) Presentazione delle domande di approvazione del P.F.A.	12
	b) Documentazione facente parte integrante della domanda	13
	c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda	13
Cap. 8 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE		14
	a) Verifiche di ammissibilità della domanda	14
	b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi	14
	c) Nucleo di valutazione	15
	d) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza	15
	e) Criteri di valutazione di merito	15
	f) Formazione delle graduatorie e approvazione dei P.F.A.	16
	g) Attività escluse	16
Cap. 9 DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELLE EDIZIONI CORSUALI		16
	a) Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali	16
	b) Documentazione facente parte integrante della richiesta	17
	c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda	17
	d) Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali	18
	e) Correzioni d'ufficio	18

Cap. 10	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	18
	a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative	18
	b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi	19
	c) Variazioni in corso d'opera	19
	d) Certificazione delle competenze acquisite	20
	e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione dei P.F.A. e dei relativi interventi	20
	f) Controllo e rendicontazione	20
	g) Pubblicizzazione delle attività	21
	h) Revoca delle attività non iniziate	21
	i) Penalità	21
	l) Scadenza dell'autorizzazione	22
Cap. 11	DISPOSIZIONI FINALI	22
	a) Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione	22
	b) Utilizzo di successive economie	23
	c) Stipulazione dell'atto di adesione	23
	d) Pubblicazione del bando provinciale	23
	e) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare	23
Cap. 12	INFORMATIVA	23
Allegato "A"	Criteri per la determinazione delle dimensioni aziendali	24

PREMESSA

Il presente Bando dispone la chiamata dei progetti formativi destinati ai lavoratori occupati e classificabili come Piani Formativi di Area, secondo le condizioni previste dalla Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati 2008-2010 approvata con la D.G.R. n. 13-9531 del 02/09/2008.

Il Bando opera altresì nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008.

Cap. 1) DEFINIZIONI

1a) Azioni finanziabili / Aree di riferimento / Soggetti interessati

Si definisce **Piano Formativo di Area (P.F.A.)**, finanziabile a valere sui fondi di cui al presente Bando, l'azione costituita da più interventi formativi aggregati e tra loro coordinati, di norma a carattere pluriaziendale, finalizzati al perfezionamento delle competenze dei **lavoratori occupati**, destinata a perseguire obiettivi comuni di sviluppo del tessuto economico produttivo attraverso la riqualificazione delle risorse umane in una determinata Area di riferimento.

L'Area è intesa come aggregazione di tipo:

T) territoriale, qualora identifichi una zona corrispondente al territorio di uno o più comuni della provincia di Torino in cui sono localizzate le imprese/enti potenzialmente committenti degli interventi e nell'ambito del quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano;

S) settoriale, qualora identifichi uno specifico settore/comparto nell'ambito del quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano; in tal caso i potenziali committenti devono appartenere al settore/comparto in oggetto;

P) professionale, qualora si identifichi una specifica professionalità/competenza, comune a realtà aziendali anche tra loro differenti, il cui sviluppo è funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano.

Ciascun Piano Formativo di Area

- è sostenuto da un **soggetto promotore** e da eventuali soggetti sostenitori rappresentativi i quali ne documentano la rispondenza alle esigenze delle imprese/enti rappresentati, ai cui lavoratori sono destinati gli interventi formativi; il soggetto promotore si fa garante della realizzazione degli interventi medesimi;
- è indirizzato a **imprese/enti terzi committenti** che, aderendo al piano, usufruiscono dell'azione formativa per i propri addetti;
- ha come **destinatari** i lavoratori occupati alle dipendenze delle suddette imprese/enti terzi committenti;
- è presentato da un **soggetto attuatore** che, in quanto **beneficiario dei contributi** assume per conto del promotore l'impegno di esecuzione degli interventi a favore dei committenti.

Ciascun P.F.A. è sottoscritto congiuntamente dal soggetto promotore e dal soggetto attuatore.

Ciascun Piano Formativo di Area comprende più interventi che assumono la forma di **corsi di formazione indiretta** comprensivi di progetto didattico ed operativo, indicazione di strutture e strumenti utilizzati e preventivo di spesa; detti corsi possono essere svolti in edizioni di tipo "**strutturato**" ovvero in edizioni del corso per gruppi di allievi con caratteristiche omogenee.

Nell'ambito del P.F.A. i **corsi in edizione strutturata** possono essere svolti presso l'Agenzia/Consorzio attuatore del Piano o nella impresa/ente committente presso cui operano i lavoratori con utilizzo di strutture e strumentazioni appositamente dedicate.

1b) Modalità di costituzione e di realizzazione dei P.F.A.

Il Piano Formativo di Area si sviluppa attraverso tre fasi distinte: la proposta generale iniziale, la successiva definizione di dettaglio delle edizioni corsuali e la realizzazione delle attività.

La proposta iniziale contiene gli elementi descrittivi del Piano che ne definiscono la motivazione, l'area di riferimento, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie di soggetti coinvolti, le modalità operative e i termini di realizzazione; contiene inoltre un insieme di proposte di corsi tra loro differenti, concorrenti al conseguimento degli obiettivi prefissati, per ognuna delle quali sono definiti il titolo, la durata in ore, i contenuti formativi e il numero complessivo di lavoratori che vi potranno partecipare durante l'attuazione del Piano medesimo.

In relazione a tali elementi e sulla base del sistema parametrico di cui al successivo paragrafo 4b) viene attribuito un valore economico massimo a ciascun corso; l'insieme di tali valori costituisce il valore massimo del P.F.A. (parte economica della domanda). Il P.F.A. e i corsi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione.

La definizione di dettaglio precede l'inizio delle attività e consiste, per i soli P.F.A. approvati, nella definizione delle singole edizioni di ciascun corso. Avviene quando sono identificati: la sede, le imprese/enti committenti e i relativi allievi partecipanti alla specifica edizione, la quale è quindi nella condizione di essere avviata. **Al momento della richiesta di attivazione di un'edizione corsuale la relativa sede interessata deve essere accreditata.**

In relazione ai committenti, ai partecipanti e alle rispettive caratteristiche, sempre sulla base del suddetto sistema parametrico, e in applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (Reg. CE n. 800/2008 del 06/08/2008), viene quantificato il contributo massimo erogabile per la singola edizione e il relativo cofinanziamento privato, definiti per committente. La definizione di dettaglio di ciascuna edizione è oggetto della verifica di congruenza con il Piano approvato e si conclude con l'autorizzazione ad avviare l'attività.

Possono essere autorizzate più edizioni di un corso fino all'esaurimento dell'importo destinato alle spese per la formazione approvato per il corso stesso (escluse le trasferte).

Qualora si rendesse necessaria l'attivazione di ulteriori edizioni l'importo suddetto può essere aumentato fino ad un massimo del 30% del valore approvato, fermo restando l'ammontare complessivo del P.F.A.

La realizzazione delle attività consiste nell'attivazione, esecuzione e gestione delle edizioni corsuali nel rispetto delle condizioni di cui al presente Bando nonché delle vigenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali.

Il finanziamento del Piano Formativo di Area avviene mediante l'erogazione di un contributo rapportato all'attività effettivamente realizzata in ciascuna delle edizioni corsuali strutturate, in termini di durata e partecipazione, a parziale copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate, nei limiti di cui al presente Bando.

1c) Soggetti promotori dei P.F.A.

Possono essere promotori dei Piani Formativi di Area esclusivamente i seguenti soggetti:

- **un'Associazione dei datori di lavoro** rappresentata nell'ambito del CNEL – Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, presente sul territorio provinciale;
- **un Ente Bilaterale** regionale/provinciale, presente sul territorio provinciale;
- **un Distretto Industriale** di cui alla L.R. 12/5/1997 n.24 localizzato in provincia di Torino;
- **un Polo formativo per l'I.F.T.S.** di cui alla D.G.R. n. 40-633 del 01/08/2005, istituito con D.D. n. 168 del 28/11/2007 localizzato in provincia di Torino;
- **un Polo di innovazione** istituito ai sensi della D.G.R. n. 25-8735 del 05/05/2008 localizzato in provincia di Torino.

1d) Committenti

Possono essere committenti delle edizioni dei corsi presenti nel P.F.A. le imprese, e in generale i datori di lavoro a esse assimilabili, localizzate/i in provincia di Torino. Si intendono compresi nella presente definizione tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, ditte individuali, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.

Per i soli piani settoriali e professionali, in via eccezionale, e a fronte di adeguata motivazione, possono essere committenti delle edizioni dei corsi finanziati nel P.F.A. anche imprese localizzate in altra provincia piemontese, purché la maggior parte dei committenti sia localizzata in provincia di Torino o, in caso di parità tra committenti, purché la maggior parte dei lavoratori appartenga alle imprese localizzate in provincia di Torino.

Le imprese/enti committenti sono assoggettate/i alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Non sono incluse tra i committenti delle azioni di cui al presente Bando le Pubbliche Amministrazioni.

1e) Destinatari delle azioni

In relazione alle condizioni previste dall'asse I "Adattabilità", dai relativi obiettivi specifici e nei limiti stabiliti per l'attività e l'azione di riferimento, possono essere destinatarie delle azioni di cui al presente Bando le tipologie di lavoratori di seguito definite:

- a) lavoratori impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base;
- b) lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori non docenti di organismi di formazione ex art. 11 L.R. n. 63/1995;

- c) quadri e dirigenti;
- d) agenti, lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato, inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto, previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n. 276;
- e) titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;
- f) professionisti iscritti ai relativi albi.

Le azioni svolte ai sensi del presente Bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato possono integrare, ma non sostituire, l'intervento formativo obbligatorio previsto per tali lavoratori ai sensi dei rispettivi contratti.

Nell'ambito dei destinatari di cui alla tipologia d), nei confronti dei quali l'impresa/ente committente abbia stipulato un contratto nelle forme previste dalla legislazione di riferimento, alla voce "agenti" si intendono compresi :

- agenti di commercio e/o rappresentanti.
- agenti di affari in mediazione.
- agenti di assicurazione e Broker.
- agenti di prodotti finanziari.

Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente Bando, in quanto soggetti di specifiche misure di intervento a valere su altri provvedimenti :

- **i lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità;**
- **i lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A.** (qualora non siano professionisti iscritti ai relativi albi);
- **il personale docente degli organismi di formazione ex art.11 L.R. n. 63/1995.**

Non sono inoltre inclusi:

- **i lavoratori della Pubblica Amministrazione;**
- **i soci non lavoratori di cooperative (soci di capitale).**

1f) Soggetti attuatori

Possono essere presentatori/attuatori di P.F.A. e come tali beneficiari dei contributi di cui al presente Bando le seguenti categorie di operatori:

- **Consorzi di imprese ex L.R. n. 63/1995 art.11, comma 1, lettera d)**, che nell'ambito del P.F.A. siano chiamati a formare lavoratori occupati presso le imprese a essi consorziate e localizzate in provincia di Torino;
- **Agenzie formative ex L.R. n. 63/1995, comma 1, lettere a), b) e c)**, anche tra loro in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo), che nell'ambito del P.F.A. siano chiamate a formare lavoratori occupati presso le imprese localizzate in provincia di Torino. Ferma restando l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'agenzia formativa come sopra definita, gli Atenei localizzati in provincia di Torino possono partecipare alle suddette eventuali A.T.S.

Le Agenzie formative ed i Consorzi di imprese attuatori degli interventi previsti dai P.F.A. e, per le A.T.S., i capofila e tutti i componenti che erogano formazione devono essere accreditati ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/5/01) e delle disposizioni regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative. In particolare devono essere accreditati per le attività relative alla macrotipologia C "Formazione Continua"; inoltre, ove fosse adottata una metodologia di formazione a distanza o fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, devono essere accreditati, rispettivamente, anche per la tipologia "FAD" e per la tipologia "H". La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa deve essere localizzata in provincia di Torino; inoltre, qualora venga utilizzata una sede occasionale, anche quest'ultima (oltre alla sede di riferimento accreditata) deve essere localizzata in provincia di Torino.

Il possesso dei requisiti di accreditamento della/e sede/i operativa/e presso cui il soggetto attuatore gestirà i corsi è accertato successivamente all'approvazione del piano, in occasione di ciascuna richiesta di attivazione di edizioni corsuali e costituisce condizione inderogabile per la relativa autorizzazione. In ogni caso entro il quarantesimo giorno successivo alla comunicazione degli esiti relativi all'istruttoria delle domande di finanziamento dei piani formativi di area il soggetto attuatore deve possedere almeno una sede accreditata localizzata in provincia di Torino, pena la revoca del finanziamento dell'intero piano formativo precedentemente approvato.

1g) Determinazione della localizzazione dei committenti

Con la definizione di "**impresa localizzata in provincia di Torino**", anche considerata nel senso estensivo di cui al paragrafo 1d), si intende un committente che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, **abbia una o più unità locali in provincia di Torino.**

Per "**lavoratori destinatari**" dell'intervento formativo (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 1e) di cui sia beneficiaria l'impresa/ente committente, si intendono quelli **impiegati/operanti nelle suddette unità locali.**

Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente.

1h) Definizione delle dimensioni di impresa

Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria (Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 06/05/2003, recepita dal Reg. CE n. 800/2008 del 06/08/2008 – Allegato I) in relazione al numero di addetti e alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.

Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva appartenenza ad una delle suddette categorie è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato Regolamento, così come riportato in **allegato "A"** al presente Bando.

Le imprese non rientranti nelle categorie sopra descritte sono classificate **grandi**.

La suddetta classificazione si applica a tutti i committenti.

Cap. 2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) Azioni formative ammissibili in relazione agli obiettivi comunitari

I P.F.A. sono costituiti da azioni relative all'asse I "Adattabilità", così come definito nel POR FSE per l'Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione", descritte nello Strumento di Attuazione Regionale (SAR) e finanziabili sul territorio della provincia di Torino.

Obiettivo specifico a) "Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori"

Attività 4 – "Piani Formativi di Area o interventi analoghi volti a sostenere attraverso l'azione formativa specifici programmi di sviluppo regionale"

Azioni ammissibili

I. a. 4. 01 – Piani Formativi di Area

Modalità di intervento

Sono finanziabili nella presente azione esclusivamente i corsi strutturati.

Oggetto

- 1) formazione organizzativo-gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne, nonché al conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle normative vigenti;
- 2) formazione informatica e linguistica;
- 3) formazione tecnico-tecnologico-produttiva, finalizzata allo sviluppo delle tecniche e tecnologie produttive intese in senso lato e alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

Destinatari

Lavoratori appartenenti alle tipologie indicate nel paragrafo 1e).

Operatori aventi titolo

Operatori appartenenti alle categorie descritte al paragrafo 1f).

2b) Termini di realizzazione dei P.F.A. e limiti di durata degli interventi

A partire dalla data di approvazione del P.F.A. l'operatore può dare inizio ai corsi in esso compresi attivandone una o più edizioni anche differite nel tempo, in relazione alle esigenze organizzative proprie e/o delle imprese/enti committenti; l'avvio di ciascuna edizione è soggetto ad autorizzazione provinciale.

Trascorsi sette mesi dall'approvazione il Piano Formativo di Area si intende concluso e tutte le attività che lo costituiscono si considerano terminate; le edizioni corsuali eventualmente iniziate dopo tale scadenza non sono riconosciute ai fini della realizzazione del Piano né ai fini del relativo finanziamento; analogamente non sono riconosciute a consuntivo le parti di attività realizzate successivamente a tale scadenza, salvo specifica deroga. Nel conteggio del periodo di svolgimento del P.F.A. non si considera il mese di agosto.

I Piani Formativi di Area finanziabili nell'ambito del presente Bando possono essere costituiti esclusivamente da **corsi di durata compresa tra un massimo di 60 ore ed un minimo di 16 ore;** per i corsi di contenuto tecnico-operativo la durata massima può essere elevata a 100 ore. Costituiscono eccezione i corsi per addetti al primo soccorso, i corsi per addetti e/o responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, i corsi per direttori di comunità socio-sanitarie e, in generale, i corsi soggetti a normative specifiche, per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria prevista dalle normative medesime.

2c) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano ammissibili nell'ambito dei P.F.A. di cui al presente Bando:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di base per operatori socio sanitari (O.S.S.);
- gli interventi di semplice informazione ai lavoratori di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008;
- i corsi riguardanti le tecniche di survival.

L'ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche (patente di mestiere, qualifica, abilitazione, idoneità) e/o di settore (assistenziale, turistico, commerciale) è subordinata all'acquisizione del parere positivo da parte dell'autorità competente secondo la normativa medesima.

Ferme restando le limitazioni previste al paragrafo 1f) per i titolari dei contributi e al paragrafo 1e) per i destinatari delle azioni, si considerano finanziabili sul presente Bando:

- o i **moduli didattici integrativi adest – O.S.S.** (durata massima 58 ore di cui 50 ore di corso e 8 ore per esami) e i corsi per **direttori di comunità socio-sanitarie** in deroga ore per occupati nella funzione (due moduli della durata massima rispettivamente di 112 ore, di cui 100 ore di corso e 12 di esame, e 212 ore, di cui 200 ore di corso e 12 di esame) come da D.G.R. n. 35-9199 del 14/07/2008;
- o i **corsi per addetti al primo soccorso**, esclusivamente nel caso in cui i contenuti siano coerenti con quanto previsto dalla D.G.R. n. 68-13975 del 15/11/2004 di recepimento del **Decreto 17/07/2003 n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale;**
- o i **corsi per addetti e/o responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni**, realizzati ai sensi del D.Lgs. 23/06/2003 n. 195 e nel rispetto delle condizioni sancite dall'accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, in attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto medesimo, repertorio n. 2407 del 26/01/2006, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14/02/2006, recepito con D.G.R. n. 50-3374 dell'11/07/2006. Ciascuno di tali corsi può far riferimento a uno solo dei moduli previsti dal suddetto accordo Governo-Regioni.

Cap. 3) RISORSE

3a) Risorse disponibili

Le risorse attribuite al presente Bando sono assicurate dal P.O.R. F.S.E. 2007-2013 Obiettivo 2 – "Competitività regionale e occupazione", sono individuate nell'ambito delle risorse assegnate (con D.D.R. n. 472 del 23/10/2008) alla Provincia di Torino per le attività di formazione dei lavoratori occupati - anno 2008 e ammontano a **€ 8.000.000,00.**

3b) Riparto delle risorse per periodo di avvio degli interventi.

In relazione al periodo di avvio degli interventi ed alle relative scadenze di presentazione delle domande di cui al successivo paragrafo 7a), le risorse sono attribuite, in prima istanza, secondo la seguente suddivisione:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| I. primo sportello | €4.000.000,00 |
| II. secondo sportello | €4.000.000,00 |

La quota delle risorse relative al primo periodo eventualmente residuante per parziale inutilizzo viene attribuita al secondo periodo, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 11b).

3c) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali e/o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati al fine di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

3d) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle **norme comunitarie per gli aiuti di stato** e in particolare del Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 relativamente agli aiuti per la formazione (artt. 38 e 39), **qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese** per una quota, definita in relazione alla propria dimensione e al tipo di formazione erogata, **non inferiore ai valori indicati dalla tabella seguente:**

TABELLA 1) – Bando Piani Formativi di Area – 2008/09		
Quota minima di cofinanziamento privato		
	Formazione specifica	Formazione generale
Grandi imprese	75 %	40 %
Medie imprese	65 %	30 %
Piccole e micro imprese	55 %	20 %

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 20%, le percentuali suindicate sono ridotte del 10% quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1e):

- persone che non abbiano un impiego retribuito da almeno sei mesi;
- persone che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che abbiano superato i cinquanta anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità di genere maggiore del 25% rispetto alla media nazionale;
- appartenenti a minoranze etniche che necessitano dello sviluppo delle proprie competenze linguistiche, formative o professionali per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- lavoratori riconosciuti disabili ai sensi di legge;
- portatori di impedimenti accertati di tipo fisico, mentale o psichico.

La disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese, in relazione alle rispettive finalità e contenuti, in:

- **interventi di formazione specifica**, i quali comprendono insegnamenti direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, tali da conferire qualifiche non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- **interventi di formazione generale**, i quali comprendono insegnamenti non direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa e che conferiscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

Ai fini del presente Bando **tutti i tipi di formazioni rivolti a lavoratori di una medesima impresa, si considerano interventi di formazione specifica.**

Le azioni formative per le quali preventivamente sia stata prevista la certificazione finale pubblica della qualifica/abilitazione/idoneità/patente di mestiere o le azioni di formazione indiretta **organizzate in corsi strutturati pluriaziendali**, che prevedano la contemporanea presenza in qualità di allievi di lavoratori appartenenti a due o più imprese diverse, anche se del medesimo settore produttivo, **si considerano interventi di formazione generale**. Inoltre, sulla base delle premesse del Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 (Considerandum n. 63) e in relazione all'esigenza di promuovere le azioni volte a favorire uno sviluppo sostenibile, la Direttiva relativa alla Formazione dei Lavoratori Occupati, approvata con D.G.R. n. 13-9531 del 2/09/2008, ascrive a formazione generale gli interventi relativi alla gestione e all'innovazione in campo ambientale nonché alle tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e considera altresì interventi di formazione generale i corsi inerenti la sicurezza sul lavoro.

I contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune (cd. Clausola Deggendorf).

Effetto di incentivazione: l'articolo 8, comma 3, del Reg. (CE) n. 800/2008 condiziona la concessione di **aiuti alle grandi imprese** alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta che dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri:

- a) un aumento significativo per effetto dell'aiuto delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) un aumento significativo per effetto dell'aiuto della portata del progetto o dell'attività;
- c) un aumento significativo per effetto dell'aiuto dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

Cap. 4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

4a) Costi ammissibili

Nelle more della messa a punto delle norme nazionali che, in conformità all'art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006 disciplineranno le spese ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali, si fa riferimento alle previsioni di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE e all'art. 39 del Reg. (CE) n. 800/2008; i principi generali di gestione sono desumibili dal Reg. (CE) n. 1828/2006 dell'8/12/2006 a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

4b) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa

TABELLA 2) – Bando Piani Formativi di Area – 2008/09			
Parametri per la determinazione delle spese di formazione			
Tipo di azione	Spese essenziali (valori massimi)		valori in euro per ora per allievo – riferiti alla formazione, sia frontale, sia a distanza
	Parametro A1 Spesa formazione	Parametro C1 Valore atteso allievi (*)	
1) Formazione INDIRETTA di occupati alle dipendenze di terzi committenti	€ 11,00	14	

(*) Il parametro C1 si utilizza esclusivamente in fase di definizione di dettaglio per la determinazione del preventivo delle singole edizioni corsuali.

In termini economici la dimensione di un singolo P.F.A. (con l'esclusione dei costi relativi alla retribuzione dei partecipanti) si intende compresa tra un **minimo** di € 40.000,00 e un **massimo** di € 250.000,00.

4c) Preventivo di spesa relativo al P.F.A.

In sede di presentazione il preventivo del Piano Formativo di Area risulta dalla somma dei preventivi di ciascuno dei corsi di cui è costituito. Il preventivo di ogni corso è scorporato in relazione ai servizi erogabili, nel rispetto delle regole di seguito indicate e dei parametri predefiniti in sede di valutazione di congruità dei costi, riportati sulla tabella 2) (**solo parametro A1**), al fine di consentire la copertura delle spese essenziali in rapporto agli importi unitari rendicontati in esercizi precedenti ed in riferimento ai limiti indicati dall'U.E.

Il massimo importo destinabile per ogni corso alle spese di formazione, sia frontale sia a distanza, risulta dal prodotto di un importo unitario non superiore al parametro "A1" - spesa formazione - espresso in Euro per ora per allievo, per il numero di ore del corso e per il numero complessivo di lavoratori che durante l'attuazione del piano parteciperanno alle diverse edizioni.

Nel caso di corsi con F.a D. le ore di formazione a distanza non possono superare l'80% delle ore complessive; la quota in F.a D. non può tuttavia essere inferiore a 8 ore. **In ogni caso devono essere previste almeno 6 ore in modalità frontale, di cui 2 ore di introduzione in fase iniziale, 2 ore per verifica intermedia e 2 ore per verifica finale. Non sono ammessi corsi svolti interamente in modalità F.a D.**

L'importo destinabile per ogni corso alle spese di trasferta allievi è individuato nel costo stimato di tali eventuali trasferte ed è espresso in Euro con l'indicazione del numero presunto di allievi che ne usufruiranno.

In sede di presentazione del P.F.A. non sono da imputare a preventivo le spese di retribuzione allievi.

In istruttoria il preventivo del P.F.A. può essere rideterminato in relazione all'ammissibilità dei singoli corsi compresi nel Piano.

4d) Preventivo di spesa relativo alla singola edizione

In sede di definizione di dettaglio viene riproposto il preventivo di ogni edizione corsuale che si intende avviare. Detto preventivo di dettaglio è scorporato in relazione ai servizi erogabili, nel rispetto delle regole di seguito indicate e dei già citati parametri riportati sulla tabella 2).

Ogni edizione del medesimo corso ne mantiene il titolo, il costo unitario, la durata in ore, i contenuti, il programma didattico e l'impostazione dell'eventuale F.a D. già determinati in sede di approvazione del Piano.

Il massimo importo destinabile alle spese di formazione per ogni edizione di un corso, anche in F.a D., risulta dal prodotto dell'importo unitario già definito per il corso - espresso in Euro per ora per allievo, per il numero di ore corso e per un numero di allievi non superiore al parametro "C1"-valore atteso.

Per i corsi svolti con la modalità F.a D., il valore atteso C1 corrisponde al numero di allievi che abbiano frequentato e dei quali sia certificato il superamento delle prove intermedie e finali previste dal relativo percorso formativo. Non sono ammessi interventi svolti interamente in modalità F.a D.

L'importo destinabile per ogni edizione alle spese di trasferta allievi è individuato nel costo reale di tali eventuali trasferte nei limiti dei rispettivi CCNL, per le sole edizioni o parti di edizioni svolte presso strutture esterne all'impresa/ente committente ed è espresso in Euro con l'indicazione del numero di allievi che ne usufruiscono. L'ammontare complessivo delle trasferte relative a tutte le edizioni di un corso non può superare l'importo attribuito per tali spese al corso stesso nell'ambito del P.F.A.

Nella definizione del costo complessivo di ogni edizione, l'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi risulta dal prodotto del costo orario di reddito degli allievi (inclusi oneri sociali e riflessi) per il numero di ore corso e per il numero di allievi partecipanti all'edizione stessa per i quali è preventivabile; ne è ammessa l'esposizione quando la formazione sia svolta entro l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda, e solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. **L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008, **la somma dell'importo relativo alla retribuzione degli allievi e dell'importo relativo ai costi indiretti non può superare la somma degli importi inerenti gli altri costi dell'intervento.**

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina secondo le seguenti corrispondenze:

- per titolari e coadiuvanti si assume il costo orario di un lavoratore specializzato secondo il CCNL di riferimento;
- per agenti e soggetti con contratto di lavoro a progetto si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto, oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento;
- per liberi professionisti si assume un costo orario corrispondente al valore massimo del parametro A1.

Per i lavoratori occupati in situazione non operativa è esclusa l'imputazione tra i costi del corso del reddito dei partecipanti che pertanto non concorre neppure alla composizione della quota posta a carico del committente.

L'importo massimo destinabile per ogni edizione, calcolato utilizzando i parametri sopra citati, deve essere percentualmente ripartito tra le seguenti macrocategorie:

preparazione;

realizzazione;

diffusione dei risultati;

direzione e controllo interno;

costi indiretti di funzionamento.

Tale ripartizione percentuale, proposta a discrezione dell'operatore, fatti salvi i limiti imposti dal Reg. (CE) n. 800/2008 e dalle specifiche disposizioni amministrativo-contabili, non è vincolante in sede di rendicontazione delle spese in quanto assume valore esclusivamente statistico.

La voce "reddito allievi in formazione" si intende compresa nella macrocategoria 2 – realizzazione.

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa (principi generali, prova della spesa, classificazione dei costi diretti e indiretti, forfetizzazione dei costi indiretti) e in generale per tutti gli aspetti di ordine amministrativo contabile non definiti dal presente Bando, si rinvia alle specifiche disposizioni a cura della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e del competente Servizio Provinciale.

4e) Determinazione del contributo pubblico, del cofinanziamento privato e dei limiti di cumulo

L'ammontare del contributo pubblico massimo attribuibile al P.F.A. risulta dalla somma dei contributi pubblici massimi attribuibili a ciascuno dei corsi ammissibili di cui è costituito.

L'importo del contributo pubblico massimo attribuibile a un'edizione corsuale è determinato decurtando dal preventivo dell'edizione stessa il cofinanziamento privato che le imprese/enti committenti devono assicurare in relazione alle proprie caratteristiche e alle percentuali di compartecipazione di cui al paragrafo 3d).

Qualora il P.F.A. sia approvato, la formalizzazione del contributo definitivo e l'attribuzione delle quote pubbliche e delle percentuali di cofinanziamento relative ai committenti di ciascuna edizione corsuale avviene a seguito dell'effettiva identificazione di questi ultimi, propedeutica all'inizio delle attività; detta attribuzione avviene d'ufficio in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascun committente partecipa all'edizione.

Le Agenzie formative, i capofila di A.T.S ed i Consorzi attuatori titolari di edizioni corsuali sono tenuti a garantire che le imprese/enti committenti assicurino il rispettivo cofinanziamento.

Il totale contributo pubblico complessivamente attribuibile a una singola impresa, anche considerata nel senso estensivo di cui al paragrafo 1d), per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sul presente Bando non può in ogni caso superare la somma di 2 milioni di Euro; entro lo stesso limite deve essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno comunitario, in relazione agli stessi costi ammissibili.

Cap. 5) INTEGRAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

5a) Rispondenza ai principi orizzontali comunitari

Nella valutazione dei P.F.A. di cui al presente Bando si tiene conto dei principi espressi a titolo di obiettivi trasversali dalla programmazione comunitaria, mediante l'attribuzione di uno specifico punteggio ai corsi costituenti il Piano, con le modalità di cui al paragrafo 8d).

Principio delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione.

In riferimento alle pari opportunità di genere, in particolare per concorrere al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, e in relazione al perseguimento degli obiettivi di equità, non discriminazione e responsabilità sociale degli attori pubblici e privati, usufruiscono di specifico punteggio i corsi per i quali sia il promotore, sia l'attuatore del Piano:

1. assumano l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso una partecipazione femminile almeno pari al 60% del totale degli allievi ammissibili a rendiconto;
2. assumano l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso la partecipazione di almeno un lavoratore in condizione di disabilità;
3. assumano l'impegno a garantire per ciascuna edizione del corso una partecipazione di lavoratori adulti (persone di età superiore ai quarantacinque anni) oppure con basso livello di qualificazione (persone in possesso del solo titolo dell'obbligo scolastico) complessivamente almeno pari al 60% del totale degli allievi ammissibili a rendiconto.

Principio dello sviluppo sostenibile.

In considerazione dell'impatto che le attività produttive, così come i comportamenti delle persone, producono in un contesto di sviluppo, particolarmente riguardo agli effetti sull'ambiente, usufruiscono di specifico punteggio gli interventi formativi:

4. volti a sensibilizzare le imprese in merito alle tematiche dello sviluppo sostenibile in riferimento al risanamento ambientale, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili;
5. volti a supportare lo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico.

6a) Priorità specifiche provinciali

Usufruiscono altresì di specifico punteggio gli interventi formativi ammissibili:

- destinati a lavoratori di imprese del settore automobilistico, aerospaziale o della gommoplastica (codice Ateco 2007 29, 30.3, 33.16 e 22);
- destinati a lavoratori di cinque o più imprese committenti.

Cap. 7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI P.F.A.

7a) Presentazione delle domande di approvazione del P.F.A.

Le domande, per le attività riferite al presente Bando, devono essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET all'indirizzo:

<http://www.provincia.torino.it/formazione/operatori/bandi/pfa>

Tutti gli operatori, sia **promotori/sostenitori** sia **attuatori** dei P.F.A. e dei relativi corsi, che non siano in possesso del proprio **Codice Anagrafico Regionale** devono richiederne **preventivamente e per tempo l'attribuzione** all'ufficio regionale a ciò preposto, tramite l'apposito programma di proposta di autoinserimento, (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>). **Analogamente devono provvedere i committenti** i quali, ancorché non indicati in sede di presentazione della domanda, dovranno dichiarare l'adesione ai corsi previsti dal P.F.A. preliminarmente al loro rispettivo inizio.

La procedura di proposta corsi, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre controlli e tempi di valutazione dei piani, consente **l'inserimento controllato e la trasmissione diretta e immediata di tutti i dati richiesti** nelle diverse fasi del procedimento; provvede inoltre alla **stampa completa del modulo ufficiale di presentazione**.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica**. Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **deve essere sottoscritto congiuntamente** dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto promotore e dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto attuatore; **deve quindi essere recapitato a:**

**Provincia di Torino – Servizio Formazione Professionale
Ufficio Programmazione attività formative per lavoratori occupati
C.so Inghilterra, 7/9 - 10138 TORINO**

Il modulo originale può altresì essere sottoscritto al momento della consegna dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto promotore e del soggetto attuatore alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

La presentazione delle domande relative al presente Bando avviene due volte nei seguenti periodi di apertura del relativo sportello e **in orario di ufficio per il pubblico** (da lun. a gio. ore 9.00-12.00/14.00-16.00 – ven. ore 9.00-12.00) presso gli uffici del Servizio Formazione Professionale di C.so Inghilterra, 7/9:

I. da lunedì 26 gennaio a venerdì 30 gennaio 2009

II. da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2009

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Bando saranno respinte. Non farà fede il timbro postale.

Ogni domanda può riferirsi ad un solo P.F.A.

7b) Documentazione facente parte integrante della domanda

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

7b1) Documentazione di carattere generale

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di domanda** compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, l'impegno da parte del soggetto attuatore a garantire senza alcuna delega le funzioni amministrative, di direzione o coordinamento delle attività oggetto della richiesta e l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo. Il modulo contiene altresì l'indicazione dell'area di riferimento: per riferimenti di tipo territoriale dovrà essere precisato l'elenco dei comuni interessati; per riferimenti di tipo settoriale dovrà essere precisato l'elenco dei settori coinvolti, in base alla codifica Ateco 2007 delle attività economiche. Nel modulo sono inoltre esplicitati gli impegni eventualmente assunti allo scopo di garantire la rispondenza al principio orizzontale comunitario delle pari opportunità/non discriminazione. Nel caso in cui il P.F.A. abbia il sostegno di altri soggetti rappresentativi, oltre al promotore, ne dovranno essere indicati i relativi estremi anagrafici;
2. **fotocopia del documento di identità in corso di validità** di entrambi i firmatari della domanda suddetta (qualora le firme sulla domanda non siano autenticate con altre modalità previste dalla legge). Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, datata e firmata dal titolare, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
3. dichiarazioni degli enti interessati attestanti l'intento di costituire l'Associazione Temporanea di Scopo, recanti l'indicazione dell'Agenzia capofila (solo per le A.T.S. in fase di costituzione);
4. **relazione illustrativa** del Piano Formativo di Area prodotta e sottoscritta dal soggetto promotore, recante la motivazione, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie di soggetti coinvolti, le modalità operative e i termini di realizzazione;
5. lettere di adesione degli eventuali altri soggetti rappresentativi sostenitori del Piano, indirizzate al promotore.

L'assenza o l'irregolarità anche di uno solo degli elementi dal n. 1 al n. 4 comporta l'inammissibilità della domanda.

In mancanza della lettera di adesione, di cui al punto 5, verrà considerato inammissibile il relativo soggetto sostenitore.

7b2) Documentazione relativa all'attribuzione dei principi orizzontali comunitari.

Il riconoscimento delle priorità inerenti la presenza femminile, di lavoratori disabili, la destinazione del corso a lavoratori adulti e/o con basso livello di qualificazione, la sensibilizzazione alle tematiche dello sviluppo sostenibile, lo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico, l'appartenenza dei committenti ai settori indicati al par. 6a) e la pluriaziendalità come descritta al medesimo paragrafo, nonché la conseguente eventuale attribuzione dei relativi punteggi, avviene a livello del corso **sulla base dei dati indicati sul modulo di domanda**, fatte salve le verifiche disposte dall'ufficio incaricato dell'istruttoria, il quale può altresì richiedere documentazione integrativa.

7b3) Documentazione relativa ai corsi soggetti a particolari vincoli

Negli specifici casi di seguito indicati, **oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti**, è necessario altresì che:

- **solo per i moduli didattici integrativi Adest – O.S.S.**, sia allegata, per ciascun corso, la presa d'atto dell'Ente gestore dei servizi socio assistenziali competente per territorio (L.R. n. 1/2004);
- **solo per i corsi per direttori di comunità socio-sanitarie**, sia allegata, per ciascun corso, l'attestazione dell'Ente gestore dei servizi socio assistenziali competente per territorio (L.R. n. 1/2004) relativa all'avvenuto accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per i partecipanti dalla D.G.R. n. 35-9199 del 14/07/2008;
- **solo per i corsi di RSPP e ASPP**, il soggetto attuatore sia in possesso dei requisiti previsti dal D.LGS. n. 195/2003 e successivi accordi Governo-Regioni e pertanto inserito nell'apposito elenco regionale reperibile sul sito internet della Regione Piemonte, all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/tematiche/form_resp/dwd/formatori.pdf

La carenza degli elementi sopra indicati comporta l'inammissibilità del corso a cui si riferisce.

7c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda

La domanda deve inoltre essere accompagnata dalla copia conforme dello Statuto, sia del soggetto promotore sia del soggetto presentatore/attuatore (per gli enti di emanazione ex art. 11 lett. b della L.R. n. 63/1995, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante). Per le A.T.S. già costituite la domanda deve essere accompagnata dalla copia conforme del relativo atto costitutivo.

Tale documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la domanda, deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda, entro 20 giorni** dalla data di presentazione di quest'ultima.

Gli operatori che avessero già prodotto gli Statuti richiesti in copia conforme in occasione di precedenti bandi, sia provinciali che regionali, sono esentati da una nuova presentazione. In tal caso dovranno citare numero di protocollo e data della domanda a cui tali documenti sono stati allegati.

Per le A.T.S. in fase di costituzione la copia conforme del relativo atto dovrà essere prodotta precedentemente all'attivazione dei corsi.

La Provincia di Torino si riserva di richiedere al soggetto presentatore ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte, dell'assegnazione del punteggio di priorità o connessa ai successivi controlli. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti presso gli archivi di altre pubbliche amministrazioni riferiti a titolari di domande presentate sono acquisiti d'ufficio.

Cap. 8) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Alla chiusura di ciascuno sportello sono prese in esame le domande pervenute entro i relativi termini di presentazione.

La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda e dei singoli corsi che la compongono in relazione alle regole comunitarie, nazionali, regionali e provinciali in merito alle azioni di formazione continua e in particolare alle disposizioni del presente bando.

I corsi ammissibili sono successivamente valutati e a ciascuno di essi è attribuito un punteggio di merito che, unitamente alla valutazione riferita alle prestazioni pregresse del soggetto attuatore e all'attribuzione dei principi orizzontali comunitari e delle priorità di ciascun corso, concorre a determinare il punteggio complessivo del P.F.A.

8a) Verifiche di ammissibilità della domanda

Non saranno considerate ammissibili e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 7a);
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dei soggetti previsti (promotore e attuatore) o con le firme non autenticate secondo le forme di legge (ovvero prive della copia del documento di identità dei firmatari o con copia del documento di identità non in corso di validità o prive di altre autenticazioni);
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione integrante/obbligatoria richiesta;
- sostenute da promotori diversi da quelli indicati al paragrafo 1c);
- presentate da soggetti attuatori diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 1f);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione delle proposte;
- relative a P.F.A. con dimensione finanziaria inferiore o superiore ai limiti rispettivamente previsti al par. 4b);
- inoltrate da soggetti sottoposti alle penalità di presentazione di cui al paragrafo 10i) del presente Bando;
- presentate a una Provincia diversa da quella di competenza.

8b) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti i corsi:**

- riferiti ad azioni non previste dal presente Bando o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- non conformi, per contenuti, azione o destinatari, alle condizioni previste dal presente Bando;
- non coerenti con le indicazioni previste per le attività eventualmente svolte in F.a D.;
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo stabilito al paragrafo 2b);
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere dell'autorità competente ove richiesto;
- che abbiano ottenuto punteggio pari a zero nella valutazione di congruenza (criterio 2.1).

Qualora, a seguito di inammissibilità di uno o più corsi, l'importo del P.F.A. scenda al di sotto del limite minimo di cui al paragrafo 4b), l'intero P.F.A. è considerato inammissibile e la relativa domanda viene respinta.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma se richieste, si considera **irregolare** e comporta **l'inammissibilità della domanda o dell'intervento a cui è riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

8c) Nucleo di valutazione

La valutazione dei progetti di cui al presente Bando è affidata al personale del Servizio Formazione Professionale assegnato all'Ufficio Programmazione Attività Formative per Lavoratori Occupati. Tale nucleo di valutazione è presieduto dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

8d) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza

I piani presentati ai sensi del presente Bando e in possesso dei requisiti di ammissibilità, in quanto cofinanziati tramite fondi comunitari, sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti il Programma Operativo Regionale FSE Ob. 2 2007-2013.

I criteri di valutazione sono raggruppati nelle seguenti classi:

Classe	%	Punteggio massimo
1) Soggetto proponente	26%	250
2) Caratteristiche della proposta progettuale	37%	350
3) Rispondenza alle priorità	37%	350
5) Sostenibilità	0%	0
Totale	100	950

Come previsto dalla D.G.R. n. 13-9531/2008, la classe 4) Prezzo – non è resa operativa in quanto i preventivi di spesa sono determinati sulla base dei parametri precostituiti di cui al paragrafo 4c).

8e) Criteri di valutazione di merito

Criteri riferiti al soggetto attuatore (pt. 250)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
1)	Soggetto proponente	250
1.1	Esperienza pregressa	50
1.2	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	200

Criteri riferiti al singolo corso proposto (pt. 700)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
2)	Congruenza interna	350
2.1	Congruenza tra contenuti, durata, figura proposta, progetto ed attrezzature e coerenza con gli obiettivi del Piano.	350
3)	Rispondenza ai principi orizzontali comunitari e alle priorità provinciali	350
3.1	Partecipazione femminile	50
3.2	Presenza di lavoratori in condizione di disabilità	50
3.3	Destinazione a lavoratori adulti e/o con basso livello di qualificazione	50
3.4	Sensibilizzazione alle tematiche ambientali/energetiche	50
3.5	Sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi in campo ambientale ed energetico	50
3.6	Settore automobilistico, aerospaziale e della gomma plastica	50
3.7	Pluriaziendalità con cinque o più committenti	50
5)	Sostenibilità	0
5.1	Potenzialità della sede operativa	0

I punteggi sono attribuiti automaticamente, a seguito dell'elaborazione informatizzata di dati dichiarati dall'operatore sulla domanda, previa validazione da parte degli uffici incaricati, e/o già in possesso dell'Amministrazione.

I punteggi dei criteri 2.1, 3.4 e 3.5 sono assegnati a seguito di esame di merito dei contenuti formativi del singolo corso; **nel caso in cui il punteggio ottenuto per il criterio 2.1 risulti pari a zero il corso è respinto.**

Per ognuno dei criteri indicati il punteggio è graduato secondo gli algoritmi previsti dallo specifico Manuale tecnico di valutazione che sarà oggetto di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

Il criterio 5.1, essendo riferito alla sede di svolgimento di ciascuna edizione corsuale, non concorre alla valutazione iniziale del P.F.A. ma è preso in considerazione a titolo di condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione delle edizioni corsuali.

Il punteggio totale di ogni Piano Formativo di Area è dato dal punteggio relativo al rispettivo presentatore/attuatore cui si somma la media dei punteggi ottenuti per i corsi che lo compongono; la media è ponderata in base al rapporto tra monte ore per allievi di ciascun corso e monte ore per allievi del Piano.

8f) Formazione delle graduatorie e approvazione dei P.F.A.

La graduatoria è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli Piani Formativi di Area, in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi; allo scopo di garantire il più diffuso utilizzo delle risorse, in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza ai P.F.A. di minore importo e, tra questi, ai P.F.A. con maggior numero di allievi; a seguire sarà data precedenza ai piani con la media più elevata della valutazione didattica (criterio 2.1). Ove a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto, si determinassero ancora situazioni di parità, i relativi Piani saranno posti in graduatoria secondo l'ordine temporale di presentazione della domanda rappresentato dal numero di protocollo.

L'approvazione dei P.F.A. avviene per ogni graduatoria nell'ordine in essa definito fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria prevista per il periodo di presentazione di riferimento; il finanziamento dei Piani di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all'ultimo P.F.A. integralmente finanziabile.

Il Servizio Formazione Professionale, con apposito provvedimento del Dirigente, approva i Piani Formativi di Area e ne autorizza la realizzazione dandone comunicazione ai singoli operatori interessati.

8g) Attività escluse

Le attività appartenenti a domande respinte, che di conseguenza non siano state autorizzate, non acquisiscono alcun titolo preferenziale per l'approvazione in periodi successivi.

Cap. 9) DEFINIZIONE DI DETTAGLIO DELLE EDIZIONI CORSUALI

9a) Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali

Quando l'operatore attuatore decide di avviare una o più edizioni di corsi compresi nel P.F.A. approvato deve farne richiesta tramite la procedura informatizzata allo scopo predisposta.

Per ciascuna edizione corsuale sono identificati:

- la sede accreditata di riferimento (e l'eventuale sede occasionale);
- le imprese/enti committenti con le rispettive caratteristiche dimensionali e di localizzazione;
- il numero di partecipanti per ogni committente (con la specificazione delle relative eventuali situazioni di svantaggio secondo la classificazione del paragrafo 3d);
- il preventivo di spesa redatto secondo le indicazioni del paragrafo 4d);
- l'eventuale attività delegata;
- gli eventuali soggetti partner.

Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione corsuale conteggiabili ai fini economici non può superare le 14 unità.

Il titolo, la durata in ore, i contenuti e il programma didattico generale di tutte le edizioni di uno stesso corso sono uguali tra loro e corrispondono a quanto approvato per il corso medesimo nel P.F.A.

Fermi restando titolo, durata e contenuti comuni, le edizioni di uno stesso corso possono differire tra loro in specifiche parti del programma didattico (argomenti), nel limite massimo pari al 25% della durata in ore del corso, conseguentemente a esigenze di approfondimento differenziate per gruppi di partecipanti; in tale caso dovrà essere esplicitato il dettaglio del programma con l'evidenziazione delle variazioni rispetto alla proposta generale approvata nel P.F.A.

Analogamente alla modalità già seguita per la presentazione del P.F.A., **anche per l'autorizzazione ad avviare le edizioni corsuali il modulo originale di richiesta è prodotto direttamente dalla specifica procedura informatizzata**, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.

Tale modulo, che non necessita di bollo, deve essere sottoscritto da un responsabile dell'operatore attuatore e recapitato, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'avvio dell'edizione corsuale oggetto della richiesta, all'Ufficio Programmazione attività formative per lavoratori occupati del Servizio Formazione

Professionale, in C.so Inghilterra n. 7/9, Torino, in orario d'ufficio per il pubblico (da lun. a gio. ore 9.00-12.00/14.00-16.00 – ven. ore 9.00-12.00).

Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della richiesta di attivazione corsi; in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

9b) Documentazione facente parte integrante della richiesta

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

9b1) Documentazione di carattere generale

La richiesta di attivazione di edizione corsuale si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di richiesta** compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto, comprendente l'autodichiarazione inerente l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo;
2. **lettere di adesione delle imprese/enti committenti** rilasciate al soggetto presentatore attuatore del P.F.A. Le lettere, **redatte per ciascun corso su carta intestata del committente e sottoscritte in originale** dal legale rappresentante (o procuratore speciale), devono contenere tutti i dati e le informazioni indicati dal facsimile predisposto dalla Provincia e **devono fare esplicito riferimento al corso**; nell'ambito della lettera di incarico l'impresa committente deve dichiarare la propria dimensione secondo la classificazione di cui al par. 1h) e il numero di addetti interessati dall'intervento formativo;
3. dichiarazione di ciascuno dei committenti di ogni corso prevista per l'accesso agli aiuti di stato ai sensi dell'art. 16 bis della L. n. 11/2005 (clausola Deggendorf);
4. **solo se il committente è una grande impresa**, dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, relativa all'effetto di incentivazione di cui al paragrafo 3d);
5. copia degli accordi di partenariato recanti ciascuno gli estremi identificativi del partner, l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività affidate, solo nel caso in cui tali elementi non emergano dal modulo di richiesta di attivazione dell'edizione corsuale e dai documenti a esso allegati;
6. **per i soli consorzi di imprese**, dichiarazione del legale rappresentante del consorzio attestante che tutti i committenti dell'edizione corsuale sono aderenti al consorzio da una data antecedente l'approvazione del P.F.A. Nella dichiarazione devono inoltre essere specificatamente elencati i soggetti consorziati che, non figurando tra i committenti, sono tuttavia proposti come partner (par. 10 b).

L'assenza o l'irregolarità della documentazione di cui ai punti 1 e 6 comporta l'inammissibilità della richiesta.

L'assenza o l'irregolarità delle lettere di cui al punto 2 e/o dei documenti di cui ai punti 3 e 4 comporta l'esclusione dei committenti a cui sono riferiti.

L'assenza o l'irregolarità della documentazione riferita agli accordi di partenariato di cui ai punti 5 e 6 comporta l'esclusione del partner a cui sono riferiti.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, controllo che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, se rese dall'operatore attuatore, comporta l'immediata cancellazione della domanda o la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca, se rese dal committente comporta la cancellazione dello stesso. Sono fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge.

L'accertamento dei requisiti di sostenibilità (paragrafo 8e, criterio 5.1) avviene sulla base dei dati indicati dal presentatore sul modulo di richiesta nonché su eventuale ulteriore documentazione prevista dal Manuale di Valutazione.

9c) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda

La richiesta di attivazione di edizioni corsuali deve inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. copia della visura camerale delle imprese committenti di data non anteriore a sei mesi;
2. qualora nell'edizioni siano presenti committenti di province diverse, nota recante la motivazione della proposta;
3. qualora il committente sia un professionista iscritto al relativo albo, dichiarazione attestante l'iscrizione all'albo professionale di riferimento;
4. qualora il committente sia uno studio professionale, dichiarazione redatta su carta intestata dello studio, attestante la data di avvio dell'attività e il numero dei dipendenti e/o collaboratori;

5. qualora il committente sia un'associazione, una fondazione o un ente non iscritto in camera di commercio: copia conforme dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la richiesta, deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, a pena di inammissibilità della relativa richiesta (o dei committenti localizzati in altra provincia), entro la conclusione della fase di istruttoria. La Provincia di Torino può richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle richieste. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti presso gli archivi di altre pubbliche amministrazioni sono acquisiti d'ufficio.

La richiesta di attivazione di edizioni corsuali deve essere anticipata dall'atto di adesione di cui al paragrafo 11c) e, per le sole A.T.S. non precedentemente costituite, dalla copia conforme del relativo atto costitutivo.

9d) Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali

A partire dal mese successivo a quello in cui è stato approvato il P.F.A., il primo lunedì di ogni mese sono esaminate le richieste di attivazione di edizioni corsuali di P.F.A. pervenute entro l'ultimo venerdì del mese precedente.

Non sarà autorizzato l'avvio di edizioni corsuali:

- relative a corsi del P.F.A. non approvati;
- non firmate da un rappresentante dell'operatore attuatore;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di richiesta prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione richiesta (*);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione della proposta;
- non conformi, per contenuti/programma didattico/destinatari/modalità di realizzazione, al corso cui si riferiscono;
- i cui committenti non risultino coerenti con il target determinato dal P.F.A.;
- che individuino come sede di riferimento delle attività un'unità locale non accreditata;
- che prevedano una sede di riferimento e/o di svolgimento delle attività non localizzata in provincia di Torino;
- per i quali la sede indicata non assicuri garanzie di sostenibilità;
- per i quali tutti gli operatori committenti non abbiano titolo di partecipazione(*);
- che, per i corsi per i quali siano state selezionate le priorità provinciali relative ai settori e/o alla pluriaziendalità, non rispettino le indicazioni di priorità approvate.

(*) I committenti di un'edizione corsuale senza titolo di partecipazione o per i quali manchi la documentazione richiesta sono cancellati d'ufficio

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni o altre correzioni, o priva di data o di firma se richieste, si considera **irregolare** e comporta **l'inammissibilità dell'edizione oppure la cancellazione del committente a cui è rispettivamente riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta. È oggetto di verifica di ammissibilità l'individuazione, il ruolo e l'attività dei soggetti partner, nonché la natura e la motivazione della delega.

Anche la valutazione delle edizioni corsuali è svolta dal nucleo di cui al paragrafo 8c).

9e) Correzioni d'ufficio

In sede di istruttoria delle richieste di attivazione, le edizioni corsuali che eccedano i parametri di spesa o di valore atteso rispettivamente previsti e indicati a paragrafo 4b) sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e le quote finanziarie ad essi relative sono conseguentemente ricalcolate.

Nel caso di committenti presenti su due o più edizioni corsuali, i cui dati dimensionali risultino discordanti, l'Ufficio responsabile dell'istruttoria, compiuti i necessari accertamenti provvede alla correzione d'ufficio; provvede altresì alla correzione d'ufficio sulla base di quanto dichiarato nella lettera di adesione, qualora il numero di allievi indicato su questa risulti inferiore al numero di allievi inserito sul modulo di richiesta di attivazione dell'edizione corsuale.

Cap. 10) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

10a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative

A conclusione di ciascuna fase di valutazione il Dirigente del Servizio Formazione Professionale approva, con apposita determinazione, le edizioni corsuali e ne autorizza l'avvio fino alla concorrenza delle disponibilità previste per il corso cui si riferiscono, dandone comunicazione agli operatori interessati i quali possono pertanto iniziare le attività.

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio delle edizioni autorizzate con i relativi titoli, durate, committenti, numero dei partecipanti, importo dei contributi e percentuale di cofinanziamento privato, riporta altresì il termine massimo entro il quale le stesse devono essere concluse.

Il riconoscimento di avvenuto inizio è subordinato a una procedura obbligatoria di comunicazione di avvio corsi per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti.

Le modalità per l'attivazione dei corsi, per la stipula di apposito atto di adesione, per la gestione dei registri di presenza e in generale per l'attuazione della procedura sono oggetto di disposizioni di dettaglio da parte dei competenti uffici provinciali e sono rese disponibili sul sito internet della Provincia di Torino. **In caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute negli atti sopra citati si applicano le penalità previste nelle determinazioni medesime.**

10b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi

Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore attuatore titolare dell'autorizzazione medesima. Nelle more della messa a punto, da parte della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, delle disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate, la delega è ammessa, per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi attuatori non possano disporre in maniera diretta e nel **limite del 30% dell'importo di ciascuna delle categorie di spesa su cui insistono i costi delle attività oggetto di delega**. Essendo condizionate a specifica autorizzazione, per ogni edizione **tutte le attività oggetto di delega devono essere dettagliatamente descritte e motivate** sulla richiesta di attivazione delle edizioni corsuali. Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il soggetto attuatore titolare dell'autorizzazione, anche per le attività eventualmente delegate.

L'operatore titolare del finanziamento può realizzare le attività anche attraverso soggetti partner con i quali intercorra uno specifico e documentabile vincolo giuridico generale (ad es. consorzio, associazione tra enti/imprese, gruppi di imprese, ecc.) o specifico (accordo *ad hoc*, redatto in forma scritta, per la realizzazione del progetto formativo). In ogni caso è presupposto essenziale, in fase di presentazione del progetto, l'individuazione dei partner, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso, anche per le attività realizzate dai partner, il titolare dell'autorizzazione. I partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate.

Le attività affidate ad un partner (autorizzato) non costituiscono delega. Non costituisce delega neppure l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

L'operatore autorizzato che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal codice civile.

Le esercitazioni pratiche devono essere di norma svolte in laboratori appositamente attrezzati o in situazioni di simulazione a scopo didattico; eventuali attività di tipo addestrativo comprese nel programma approvato ed il cui svolgimento sia previsto in affiancamento sul posto di lavoro potranno impegnare al massimo un quarto della durata effettiva del corso.

Il numero di imprese/enti committenti di un'edizione non può superare il valore atteso allievi dichiarato.

In fase di richiesta di autorizzazione all'avvio su ciascuna edizione non può essere previsto un numero di allievi superiore al valore atteso massimo. Per consentire l'iscrizione e la frequenza di allievi in eccedenza rispetto al numero indicato a preventivo, è possibile, tramite la procedura di inizio corsi, l'inserimento di allievi in sovrannumero, senza effetto ai fini economici; questi possono appartenere soltanto ai committenti autorizzati e devono essere ad essi rispettivamente collegati.

Non possono in ogni caso essere inseriti allievi in sovrannumero, neppure in veste di uditori (senza titolo di partecipazione) appartenenti ad **imprese non committenti**.

La realizzazione di attività formative assoggettate a normative specifiche deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni medesime.

10c) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione dei corsi e delle relative edizioni deve avvenire nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici provinciali, **non sono ammesse variazioni degli importi finanziari approvati, del titolo dei corsi, dei committenti né di alcuno degli elementi caratterizzanti l'intervento approvato.**

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'operatore e/o dei committenti, preliminari o determinatesi in corso d'opera, **devono essere tempestivamente comunicate**, ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, **e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo**. Le altre eventuali variazioni (indirizzo delle sedi cursuali, calendario/orario di svolgimento, sostituzioni di docenti o allievi, riduzioni di durata o di numero dei partecipanti ecc), devono essere comunicate tramite la procedura informatizzata appositamente predisposta e, ferme restando le rideterminazioni di cui al paragrafo 10e), non sono oggetto di autorizzazione.

10d) Certificazione delle competenze acquisite

Gli operatori che intendano richiedere la certificazione pubblica di qualifica ai sensi della L.R. n. 63/1995 devono attenersi alle procedure previste dalle specifiche disposizioni regionali.

In ogni caso, al termine dell'attività, **l'operatore attuatore rilascia a ciascun partecipante un'attestazione** sulla quale sono indicati: il titolo del corso frequentato, la durata in ore e il periodo di frequenza.

10e) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione dei P.F.A. e dei relativi interventi

Il preventivo di ogni corso del P.F.A., una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di formazione autorizzate per il numero di allievi complessivamente previsto (o superiore).

Analogamente il preventivo riformulato per ciascuna edizione corsuale costituisce il massimale di finanziamento riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore formazione previste per il numero di allievi corrispondente (o superiore) al valore atteso dichiarato.

Le quote di contributo ascrivibili alle attività avviate/realizzate oltre i termini prescritti al paragrafo 2b) si intendono revocate e determinano una corrispondente riduzione del massimale di finanziamento del Piano medesimo senza che ciò comporti variazione alle altre condizioni in esso contenute o definite nelle successive autorizzazioni all'avvio delle relative edizioni cursuali.

La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi e all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle specifiche disposizioni amministrative comunitarie, regionali e provinciali.

L'eventuale ritiro di un committente comporta, in sede di consuntivo, la detrazione del contributo pubblico a esso autorizzato dall'importo approvato per l'edizione corsuale; la rinuncia da parte della totalità dei committenti comporta la cancellazione dell'edizione.

Si considerano conteggiabili, a titolo di **partecipanti effettivi, gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva dell'edizione, ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.**

Nel caso in cui il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa risulti inferiore al valore atteso approvato, si procede alla rideterminazione del massimale di finanziamento riconoscibile per tale periodo, in relazione alle ore di formazione regolarmente svolte.

Le spese sostenute, ancorché dimostrate secondo le citate disposizioni amministrative, sono riconoscibili solo fino alla concorrenza del massimale come sopra rideterminato.

Non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a edizioni cursuali diverse. Non è inoltre ammessa a consuntivo la compensazione tra le ore svolte in modalità frontale e le eventuali ore svolte in F.aD.

Non possono essere ammesse a consuntivo edizioni cursuali, anche se realizzate e concluse, la cui durata complessiva non abbia raggiunto almeno un terzo delle ore previste dalla relativa autorizzazione o sia inferiore al limite minimo di durata degli interventi fissato dal presente Bando. In tali casi l'operatore deve provvedere alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in precedenza a titolo di acconto, secondo le modalità e i tempi determinati con appositi provvedimenti.

10f) Controllo e rendicontazione

Le disposizioni inerenti il controllo degli interventi sono oggetto di specifici provvedimenti.

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di autorizzazione.

Gli esiti dei controlli operati sulle attività concorrono alla valutazione delle proposte relative a bandi/sportelli di presentazione successivi.

Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, si dispone, previa comunicazione all'operatore, la revoca, parziale o totale, del contributo.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività autorizzate in applicazione del presente Bando, nonché l'erogazione dei contributi ad esse relativi, sono regolati dalle norme comunitarie, dalle disposizioni già richiamate al paragrafo 4a) nonché dalle disposizioni generali in materia di gestione delle attività finanziate. Ulteriori disposizioni in materia sono precisate dagli uffici competenti, tramite atto del Dirigente, e pubblicate sul sito internet della Provincia di Torino.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine corso, finalizzata ad assicurare l'implementazione degli indicatori di sorveglianza. Il beneficiario titolare dell'autorizzazione presenta il rendiconto relativo alle azioni cofinanziate nell'ambito del quale sono presenti specifiche sezioni riservate alle spese sostenute dagli eventuali partner, che rendicontano necessariamente a costi reali.

I corsi per RSPP e ASPP e in generale i corsi assoggettati a normative specifiche che risultino svolti da soggetti formatori privi delle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni, ancorché realizzati, non sono ammessi a rendiconto.

Entro 90 giorni dal termine previsto per la conclusione di tutte le attività, l'operatore è tenuto a predisporre il rendiconto sull'apposita procedura informatica e a richiederne la verifica da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione utilizzando la funzione "data richiesta revisore". Decorsi inutilmente 180 giorni dal termine ultimo per la conclusione delle attività previsto dal paragrafo 2b) l'Amministrazione si riserva di procedere alla revoca dell'intero finanziamento e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

10g) Pubblicizzazione delle attività

La pubblicizzazione delle attività finanziate, da parte del promotore del P.F.A. approvato e/o del soggetto attuatore a cui sono state affidate le attività formative, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 della L. n. 903/1977 e nell'art. 4 della L. n. 125/1991, nonché negli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1826/2006 in quanto applicabili.

Su manifesti, volantini, attestati ecc. relativi alle azioni autorizzate, deve essere sempre raffigurato il Logo della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

10h) Revoca delle attività non iniziate

Entro la data di conclusione delle attività indicata sull'autorizzazione relativa al Piano, l'operatore è tenuto a terminare tutte le edizioni corsuali relative al Piano medesimo.

Le edizioni corsuali che non risultino iniziate entro la suddetta scadenza sono cancellate d'ufficio e il relativo contributo si intende interamente revocato senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione. Analogamente si intendono revocate le quote di contributo ascrivibili ad attività svolte oltre le scadenze medesime, anche se regolarmente iniziate. Salvo specifica deroga, le parti di attività eccedenti i termini di conclusione non sono pertanto considerate ai fini della rendicontazione.

10i) Penalità

Considerato che alcune tra le priorità di cui ai precedenti paragrafi 5a) e 6a) sono attribuite sulla base di impegni a garantire determinate condizioni operative, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto di tali condizioni **si applicano a ciascuna edizione le seguenti penalità:**

- **mancato rispetto della percentuale di presenza femminile in formazione garantita a preventivo**, si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della presenza in formazione di lavoratori in condizione di disabilità garantita a preventivo**, si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo;
- **mancato rispetto della destinazione a lavoratori adulti o con basso livello di qualificazione garantita a preventivo**, si applica una **riduzione del 50%** dell'importo ammissibile a consuntivo.

Nei casi di mancata o parziale attuazione di un Piano Formativo di Area approvato, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione di edizioni corsuali, anche determinatasi a seguito della revoca per superamento dei termini di conclusione del P.F.A., ovvero per rinuncia a edizioni autorizzate o per riduzione del numero di allievi, oppure per revoca o annullamento d'ufficio a seguito di irregolarità nella realizzazione, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno indotto restituzione di indebiti, **si applicano all'operatore attuatore le ulteriori penalità descritte di seguito:**

- 1) Parziale attuazione dei piani autorizzati**, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione degli stessi, anche determinatasi a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del numero di allievi, **in aggiunta alle riduzioni di contributo derivanti dalla rideterminazione parametrica effettuata in base all'attività effettivamente e regolarmente svolta:**

- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo del P.F.A. **fino al 20%** del valore approvato: **nessuna ulteriore penalità**;
- per una **diminuzione del monte ore per allievi** complessivo del P.F.A. **superiore al 20%** del valore approvato: all'importo ricosciuto a consuntivo a seguito delle verifiche contabili e dell'applicazione di tutte le rideterminazioni e penalità previste dal presente bando, si applica un'ulteriore riduzione percentuale progressiva, definita dalla seguente relazione:

$$\text{RIDUZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO} = (\text{PERCENTUALE DI DIMINUZIONE DEL MONTE ORE} - 20) \times 0,3.$$

- 2) **Mancata attuazione di almeno i 4/5 del monte ore per allievi** complessivo del P.F.A. : il soggetto attuatore perderà il diritto a richiedere/ottenere contributi a valere sul presente Bando e sui successivi afferenti al medesimo oggetto, per il periodo immediatamente seguente all'accertamento della carenza.

Le penalità sub 1 e sub 2 del presente paragrafo sono tra loro cumulabili.

Inoltre il **soggetto promotore di un Piano Formativo di Area incorso nelle penalità aggiuntive descritte al capoverso precedente non sarà ammesso a sostenere la presentazione di altri P.F.A.**, a valere sul presente Bando e/o su bandi successivi, **per il periodo immediatamente seguente** all'accertamento della carenza. Qualora un soggetto sia promotore di più P.F.A. presentati sul medesimo sportello, la penalizzazione sopra descritta gli si applica solo nel caso in cui la maggioranza dei P.F.A. sostenuti siano incorsi nelle penalità aggiuntive di cui al punto precedente.

Non sono conteggiati a titolo di mancata attivazione, e pertanto non incorrono in penalità, i corsi ritirati prima dell'approvazione del P.F.A.

Si applicano le penalità già previste per effetto della mancata o parziale attuazione di Piani Formativi di Area finanziati sul Bando Piani Formativi di Area – anno 2006 (D.G.P. n. 430-541559/2006).

10I) Scadenza dell'autorizzazione

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si deve attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare gli interventi di cui al presente Bando e l'atto di adesione che disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in essi previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verificasse l'evenienza.

Per le attività oggetto di un'autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Amministrazione provinciale.

Cap. 11) DISPOSIZIONI FINALI

11a) Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione.

Gli operatori attuatori che abbiano presentato richiesta di attivazione di edizioni corsuali su P.F.A. finanziati e che siano ancora in attesa dell'autorizzazione possono avviare validamente le attività presentando tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia di Torino. L'avvio anticipato delle edizioni è consentito solo se l'operatore attuatore è in regola con l'accreditamento delle sedi formative interessate. L'avvio è consentito a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla richiesta di attivazione dell'edizione.

La citata comunicazione, da trasmettere con le modalità previste per i corsi normalmente finanziati, ma su supporto cartaceo anziché attraverso la procedura informatica, deve essere accompagnata da una specifica dichiarazione, con la quale l'operatore attuatore si impegna:

- ad avviare l'edizione corsuale sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per i corsi normalmente finanziati;
- ad accettare il controllo degli organi comunitari, nazionali, regionali e provinciali a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui l'edizione corsuale attivata non sia autorizzata.

Nell'eventualità in cui l'edizione corsuale per la quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio - gestione - controllo risulti autorizzata a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Bando. Nel caso in cui l'edizione avviata anticipatamente risulti in seguito finanziabile, l'operatore attuatore è tenuto a regolarizzare immediatamente la comunicazione per via telematica dell'avvenuto inizio.

11b) Utilizzo di successive economie

Qualora, prima della scadenza del termine di presentazione dello sportello successivo, si determini un risparmio di risorse per effetto di ritiri/rinunce/revoche di Piani già autorizzati, il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, con proprio provvedimento, dispone lo scorrimento della graduatoria e autorizza, nel limite delle risorse rese disponibili, il finanziamento di eventuali Piani ammessi ma non finanziati con lo stanziamento iniziale.

11c) Stipulazione dell'atto di adesione

I rapporti tra la Provincia e gli i soggetti attuatori assegnatari di finanziamento sono regolati mediante apposito atto di adesione contenente le clausole riportate nel presente Bando.

Dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione, e a seguito di autocertificazione dell'avvenuto inizio dei corsi, la Provincia eroga, ai soli soggetti attuatori non aventi scopo di lucro, un unico acconto per pratica pari al 60% del finanziamento spettante alle edizioni corsuali avviate, rideterminandone il valore nel caso in cui, ad inizio attività, il numero degli allievi (valore atteso) sia diminuito rispetto al preventivo; detta dichiarazione deve essere accompagnata dalla certificazione fidejussoria a garanzia dell'acconto richiesto.

Il saldo, per gli operatori che abbiano usufruito dell'acconto, o l'intero ammontare del finanziamento pubblico, per gli operatori che non ne abbiano usufruito, sono erogati a seguito di verifica del rendiconto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto di adesione si fa riferimento alle disposizioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie; in particolare l'operatore si impegna a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative, di rendicontazione del programma considerato.

11d) Pubblicazione del Bando Provinciale

La Provincia provvederà alla pubblicazione di un estratto del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

11e) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare

Le somme di cui al presente Bando costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese/enti per la formazione del personale in esse/i impiegato, da erogare ai loro consorzi o agli enti di formazione (lettere a, b, c dell'art. 11 L.R. 63/95) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione del presente Bando, e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa che:

- a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, la Provincia, nello svolgimento delle attività inerenti il bando non riveste soggettività attiva in quanto non esercita né direttamente né indirettamente alcuna attività di impresa o attività di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva non essendo qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti sopra citati. Si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nel 10° comma dell'art.14 della Legge n. 537 del 24/12/1993;
- b) ai fini delle Imposte Dirette, le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della Legge n. 67 dell'11/03/1988.

Cap. 12) INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di procedere all'assegnazione e all'erogazione del contributo. I dati raccolti sono conservati a cura dei Servizi competenti dell'Area Istruzione e Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia. Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino. Responsabili del trattamento, in relazione alle rispettive competenze, sono i Dirigenti dei Servizi Formazione Professionale, Monitoraggio delle Attività di Formazione Professionale e Amministrazione e Controllo dell'Area Istruzione e Formazione Professionale, ai quali gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.